

Avvertenza:

- le parti riportate in corsivo sono facoltative e/o alternative rispetto allo schema base. Le stesse possono quindi essere soppresse o sostituite con prescrizioni diverse. Lo schema riportato fa riferimento al caso in cui, in applicazione delle disposizioni della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale avvenga mediante istituzione del Corpo intercomunale di polizia locale. Si ricorda infatti che, a mente dell'articolo 10, comma 4, della L.R. 9/2009, nei Comuni con popolazione inferiore ai 1000 residenti, è possibile istituire, ricorrendo alla forma associata, Servizi di polizia locale a cui siano addetti almeno tre operatori. Pertanto, fermo che anche in tale ipotesi lo schema di convenzione per la gestione associata del Servizio di polizia locale può essere il medesimo, la terminologia utilizzata nelle singole disposizioni dovrà essere adeguata tenuto conto che in tal caso non verrà istituito il Corpo intercomunale di polizia locale, ma, appunto, un Servizio associato.

- Il presente schema di convenzione (come quello opportunamente adattato nel caso non si costituisca il Corpo intercomunale di polizia locale, ma un Servizio associato) può essere utilizzato tanto nel caso in cui gli enti stipulino una convenzione attuativa di una convenzione quadro - purchè la medesima convenzione attuativa rispetti tutti i parametri indicati dalla L.R. 9/2009, compresi quelli relativi alla durata -, tanto nel caso in cui si dia vita ad una convenzione extrassociativa.

- Con le opportune modifiche che interessano essenzialmente le funzioni istituzionali, il presente schema di convenzione può essere utilizzato anche nell'ipotesi di un'associazione tra province.

SCHEMA DI CONVENZIONE FRA COMUNI PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

L'anno ... il giorno ... del mese di ... presso ...

TRA

il Comune di ..., con sede legale in ..., rappresentato dal sig. ... il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale ..., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione ... n. ... del ...¹

E

il Comune di ..., con sede legale in ..., rappresentato dal sig. ... il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale ..., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione ... n. ... del ...

E

il Comune di ..., con sede legale in ..., rappresentato dal sig. ... il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale ..., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione ... n. ... del ...

si conviene e si stipula quanto segue:

¹ Nel caso si tratti di convenzione attuativa la deliberazione compete alla Giunta, mentre compete ordinariamente al Consiglio comunale nel caso di associazione extrassociativa.

PREMESSO²

- che la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, Titolo II, Capo V, disciplina l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi tra enti locali e, in particolare, *all'articolo 21, reca la disciplina delle convenzioni tra gli enti locali quali strumenti finalizzati alla gestione coordinata di funzioni o servizi (oppure: all'articolo 22, reca la disciplina delle associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di funzioni e servizi)*,³
- che la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), all'articolo 1, comma 2, prevede la possibilità per i Comuni di gestire il servizio di polizia municipale attraverso forme associative;
- che la legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza o ordinamento della polizia locale) all'articolo 8 prevede che le funzioni di polizia locale vengano svolte mediante l'istituzione del Corpo di polizia locale e all'articolo 10 specifica che il Corpo di polizia locale è una struttura complessa anche a carattere intercomunale a cui siano addetti almeno otto operatori e che nei Comuni in cui vi è impossibilità di istituire autonomamente tale struttura le relative funzioni devono essere assicurate in forma associata;
- che la medesima L.R. 9/2009 all'articolo 14, comma 5, disciplina la gestione associata del servizio di polizia locale mediante convenzione;
- *che con la convenzione quadro sottoscritta in data ... è stata costituita l'Associazione intercomunale tra i Comuni di ...*⁴
- *che l'articolo ... della convenzione quadro citata prevede che, entro la data del ..., sia stipulata tra i Comuni di ... apposita convenzione attuativa per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi di polizia locale*⁵.

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, *stipulata ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1 e dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (oppure dell'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 e dell'articolo ... della convenzione quadro, istitutiva della Associazione*

² Le premesse contengono l'indicazione delle norme statali e regionali che attribuiscono alla competenza del Comune le funzioni, le attività, i servizi, che sono oggetto della convenzione e ne regolano l'esercizio, anche in forma associata. In tale contesto è altresì possibile fare riferimento agli Statuti comunali degli enti convenzionati.

³ I riferimenti agli articoli della L.R. 1/2006 sono alternativi, a seconda che si tratti di una convenzione extrassociativa o di una convenzione attuativa di una convenzione quadro.

⁴ I due punti finali delle premesse vanno inseriti solo nel caso si tratti di convenzione attuativa.

⁵ Nelle premesse è opportuno altresì indicare precedenti convenzioni, accordi e intese stipulati dai soggetti contraenti per le funzioni, attività e servizi oggetto della presente convenzione, qualora essi vengano mantenuti in vigore, in quanto compatibili, ovvero trasfusi nella presente convenzione.

intercomunale ...⁶ stipulata in data ...)⁷ ha per oggetto la gestione in forma associata delle seguenti funzioni istituzionali di polizia locale⁸:

- a) polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti;
 - b) controllo in materia urbanistico-edilizia e tutela dell'ambiente;
 - c) vigilanza sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
 - d) servizi d'ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del Comune;
 - e) attività di informazione, accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni istituzionali comunali;
 - f) supporto delle attività di controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
 - g) polizia stradale ai sensi della normativa statale vigente;
 - h) polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale vigente, nel rispetto di eventuali intese tra le autorità competenti;
 - i) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune e, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio.
3. I Comuni aderenti alla presente convenzione, attraverso la gestione associata del servizio di polizia locale, si impegnano altresì a sviluppare azioni coordinate volte a garantire più alti livelli di sicurezza urbana e a prevenire i fenomeni di illegalità, mediante⁹...
4. Per lo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni di polizia locale elencate nei commi precedenti, i Comuni aderenti istituiscono il Corpo intercomunale di polizia locale denominato ...¹⁰.
5. Il Comune di ... svolge il ruolo di Comune capofila della gestione associata.

Art. 2 (Finalità)

1. La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato del servizio di polizia locale attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.
2. La gestione associata del servizio di polizia locale costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.

⁶ Indicare il nome dell'Associazione intercomunale per esteso.

⁷ Vedi nota 3.

⁸ Al fine di garantire maggiore efficienza ed economicità nella gestione del servizio, ed in linea con lo spirito della nuova L.R. 9/2009, è preferibile che la convenzione abbia ad oggetto tutte le funzioni istituzionali di polizia locale (l'elenco contenuto nell'articolo riproduce le funzioni indicate nell'articolo 8 della L.R. 9/2009).

⁹ Indicare le modalità operative e gli strumenti di cui gli enti intendono avvalersi per il conseguimento delle predette finalità. Tra esse si possono individuare, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di servizi di pattugliamento nelle zone a rischio, anche mediante coordinamento con le altre Forze di Polizia dello Stato; l'impiego dei c.d. volontari per la sicurezza nei limiti di quanto disposto dall'articolo 5 della L.R. 9/2009 e del relativo regolamento di cui al DPRReg. 12 gennaio 2010, n. 3; la collaborazione con guardie particolari giurate ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge regionale; il rilevamento dei fenomeni di inciviltà e degrado urbano potenzialmente idonei a favorire lo sviluppo di attività criminose; le misure atte a prevenire i fenomeni di devianza e disagio sociale che suscitano senso di insicurezza, l'istituzione del vigile di quartiere; il controllo del territorio anche mediante strumenti di videosorveglianza; l'interconnessione delle sale operative; le iniziative volte a diffondere la cultura della legalità, etc.

¹⁰ Gli enti aderenti devono adottare il regolamento del Corpo intercomunale che ne regola organizzazione e funzionamento. Vedi in proposito anche la nota 19.

Art. 3 (Principi)

1. L'organizzazione in forma associata del servizio di polizia locale deve essere improntata ai seguenti principi:

(elencazione a titolo esemplificativo)¹¹

- *massima attenzione alle esigenze dell'utenza;*
- *preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;*
- *rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;*
- *perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;*
- *costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;*
- *l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di polizia locale oggetto della presente convenzione;*
- *l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di polizia locale;*
- *attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.*

Art. 4 (Ambito territoriale)

1. L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di polizia locale è individuato, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, e dell'articolo 13 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.
2. Atti e accertamenti relativi ai servizi di polizia locale gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti della polizia locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.
3. L'intestazione degli atti contiene altresì la denominazione della gestione associata, della sede del Comando intercomunale e *della sede distaccata di riferimento.*

¹¹ Ad integrazione o in alternativa possono essere indicati altri principi a cui la gestione associata si uniforma quali l'economicità, l'efficienza ed efficacia del servizio, il miglioramento e la distribuzione ottimale del servizio stesso sul territorio, la razionalizzazione dell'impiego del personale in relazione alle esigenze del territorio, etc.

Art. 5

(Sede del Comando intercomunale¹² e delle sedi distaccate e/o sportelli)¹³

1. La sede del Comando intercomunale di polizia locale viene individuata presso il Comune di ... (oppure "presso i locali che ospitano gli uffici di polizia locale del Comune di ...")¹⁴ il quale opererà conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli.
2. *In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative vengono attivate le seguenti sedi distaccate (oppure sedi distaccate/sportelli, oppure sportelli) presso i Comuni di ...*¹⁵

Capo II

Organizzazione e funzionamento della gestione associata

Art. 6

(Regolamento del Corpo intercomunale di polizia locale)

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Corpo intercomunale di polizia locale sono disciplinati da apposito regolamento ...¹⁶.
2. Il regolamento di cui al comma 1 sarà approvato entro ...
3. *Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento sarà applicabile il regolamento ...¹⁷ del Comune di ..., in quanto compatibile con la presente convenzione (o, in alternativa, "La gestione associata del servizio di polizia locale diventerà operativa dalla data di approvazione del regolamento").*

Art. 7

(Organizzazione del Comando intercomunale e nomina del Comandante del Corpo intercomunale)

1. Alla direzione del Corpo intercomunale (*e delle sue articolazioni*¹⁸) è preposto un Comandante che opera sulla base dei principi contenuti nella presente convenzione e degli indirizzi forniti ai sensi dell'articolo 11.

¹² Tenuto conto della specialità del servizio di polizia locale, è preferibile utilizzare il termine "Comando intercomunale" anziché quello di "ufficio comune". Ciò non toglie che nella sostanza i concetti siano sovrapponibili: infatti, il Comando, come l'ufficio comune, deve intendersi come il centro operativo, costituito di risorse umane e strumentali, attraverso cui sono organizzate le principali attività del Corpo intercomunale.

¹³ Per sede distaccata si intende un'articolazione del Comando intercomunale sul territorio dei Comuni aderenti alla convenzione, con riferimento a specifici settori del servizio associato o ad un determinato ambito territoriale. Per sportello si intende l'ufficio che funge da *front-office* nelle relazioni con l'utenza, ad esempio per il ritiro o la consegna di documentazione.

¹⁴ Le due formulazioni hanno carattere meramente esemplificativo di forma e non costituiscono alternative di tipo sostanziale.

¹⁵ Tale prescrizione facoltativa mira ad assicurare un'articolazione territoriale delle sedi distaccate/sportelli atta a garantire un efficace svolgimento del servizio, sia dal punto di vista dell'organizzazione interna, sia nei confronti dell'utenza. A tal fine, specialmente nel caso di convenzione che si allarghi in un'area territoriale ampia, possono individuarsi uno o più Comuni nei quali verranno istituiti sedi distaccate e/o sportelli con indicazione delle sedi cui i cittadini potranno rivolgersi.

¹⁶ I comuni convenzionati devono adottare il regolamento del Corpo intercomunale che ne regola funzionamento ed organizzazione. Tale regolamento è la sede più opportuna per disciplinare le modalità di funzionamento e organizzazione del Comando intercomunale (ufficio comune) e delle relative articolazioni.

¹⁷ Indicare l'eventuale disciplina transitoria da applicare nelle more dell'approvazione del regolamento del Corpo intercomunale se non è previsto che la gestione associata diventi operativa dalla sua approvazione.

¹⁸ Se è prevista l'istituzione di sedi distaccate e/o sportelli, ossia di articolazioni del Comando intercomunale.

2. Il Comandante, per il funzionamento del Comando intercomunale (*e delle sue articolazioni*) e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, si avvale di tutto il personale del Corpo intercomunale di polizia locale, nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati secondo le modalità indicate negli articoli successivi.
3. La nomina del Comandante del Corpo intercomunale è conferita con decreto del Sindaco del Comune capofila d'intesa con l'organismo di cui all'articolo 11, al soggetto che riveste il grado superiore fra il personale della gestione associata¹⁹.
4. Al Comandante competono la gestione delle attività inerenti le funzioni di cui all'articolo 1 e lo svolgimento di tutti i compiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267²⁰.

Art. 8 (Competenze del Comando intercomunale)

1. Il Comando intercomunale svolge, nel periodo di durata della presente convenzione, le attività di vigilanza connesse con le funzioni elencate all'articolo 1 della presente convenzione, *adottando tutti gli atti e i provvedimenti necessari*.
2. *Il Comando intercomunale svolge, inoltre, le seguenti attività amministrative²¹:*
 - a) ...**
 - b) ...**

Art. 9 (Competenze delle sedi distaccate e/o degli sportelli del Comando intercomunale)²²

1. Le sedi distaccate *e/o sportelli* costituiscono articolazioni del Comando intercomunale sul territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione, secondo le modalità disciplinate da ...²³.
2. Alle sedi distaccate istituite presso i Comuni di ... sono attribuite anche funzioni di sportello che svolge un ruolo di relazione con l'utenza con obiettivi di semplificazione e immediatezza (oppure²⁴ "*Gli sportelli del Comando svolgono un ruolo di relazione con l'utenza con obiettivi di semplificazione e immediatezza*").
3. Le sedi distaccate e/o sportelli svolgono le seguenti attività²⁵:
4. *Ad ogni sede distaccata e/o sportello è preposto un referente secondo le modalità disciplinate da ...*²⁶

¹⁹ La previsione corrisponde a quanto dettato dall'articolo 14, comma 4, della L.R. 9/2009 che indica anche il criterio per procedere alla nomina in caso di parità di grado. E' opportuno che il provvedimento di nomina contenga anche l'indicazione della durata dell'incarico. Si veda altresì per la disciplina transitoria l'articolo 26, comma 9, della L.R. 9/2009.

²⁰ Tale previsione implica che il Comandante sia inquadrato nel ruolo dirigenziale o sia quantomeno titolare di posizione organizzativa.

²¹ La previsione deve essere conforme alle disposizioni della L.R. 9/2009 e in particolare a quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, in merito allo svolgimento delle attività amministrative connesse all'esercizio delle funzioni di polizia locale.

²² Le previsioni contenute nella norma devono essere coordinate con quanto previsto dall'articolo 5.

²³ Vedi nota 19.

²⁴ Riguarda l'ipotesi in cui sia prevista la sola attivazione di sportelli rivolti all'utenza.

²⁵ Vedi note 13 e 19

²⁶ Vedi nota 19.

Art. 10
(Competenze del Comandante. Attività di coordinamento tra gli enti associati)

1. Al Comandante del Corpo intercomunale competono funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra i Comuni aderenti alla convenzione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento del servizio associato.
2. Il Comandante del Corpo intercomunale riveste altresì il ruolo di referente e coordinatore del personale addetto alle funzioni di polizia locale di tutti i Comuni convenzionati e ne organizza l'attività.
3. Gli enti convenzionati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con il Comando intercomunale fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell'attività del servizio e fornendo al Comandante del Corpo intercomunale gli atti e i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11
(Attività di direzione e vigilanza)²⁷

1. I compiti di programmazione e indirizzo del servizio associato sono svolti dalla Conferenza dei Sindaci degli enti convenzionati in conformità con gli strumenti di programmazione dei singoli Comuni. Per lo svolgimento di tali compiti la Conferenza si riunisce ...²⁸
2. In particolare, entro la data del ... la Conferenza predispone una relazione programmatica contenente l'individuazione degli obiettivi comuni per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale da sottoporre a ...²⁹.
3. *Alla Conferenza dei Sindaci partecipano con funzioni consultive, il Comandante del Corpo intercomunale di polizia locale, e i Segretari comunali/direttori generali dei Comuni convenzionati al fine di formulare proposte programmatiche e tecnico-consultive sugli obiettivi da perseguire nello svolgimento del servizio associato.*
4. Le funzioni di verifica e di controllo del raggiungimento degli obiettivi, dell'efficacia e funzionalità dell'attività associata e dell'adeguatezza della presente convenzione spettano alla Conferenza dei Sindaci, *sulla base di una relazione predisposta dal Comandante del Corpo intercomunale e sono svolte con le cadenze previste nella relazione programmatica predisposta dalla Conferenza stessa.*

²⁷ In conformità alla previsione dell'articolo 14, comma 2, della L.R. 9/2009, la convenzione deve indicare l'organo istituzionale a cui sono demandati i compiti di direzione e vigilanza. Verosimilmente, per coerenza con il caso dei Comuni singoli, tale organismo va individuato nella Conferenza dei Sindaci. La Conferenza dei Sindaci è un organismo specificamente previsto dall'articolo 22 della L.R. 1/2006 che si riferisce alle associazioni intercomunali; tuttavia, per ragioni di semplicità, si ritiene che tale denominazione possa essere utilizzata anche in caso di convenzione extrassociativa.

²⁸ Indicare eventuali scadenze per la riunione (ad esempio almeno una volta l'anno, ogni sei mesi, ...).

²⁹ Individuare eventuali organismi a cui eventualmente la relazione va sottoposta (ad esempio, Giunte comunali in sede di approvazione del PEG).

Capo III

Rapporti tra enti convenzionati

Art. 12

(Durata della convenzione)

1. La durata della convenzione è stabilita in anni ... dal ... al ...³⁰.
2. *La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, o prorogata per ...*³¹.

Art. 13

(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)³²

1. *Il Comune che receda dalla convenzione prima del termine previsto dall'articolo 12, comma 1, deve corrispondere ai Comuni convenzionati un indennizzo di importo commisurato ...*³³.
2. Il recesso è comunicato alla Conferenza dei Sindaci entro ... e decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione. Qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione.
3. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante finché i Comuni convenzionati sono almeno due e siano comunque rispettati i parametri di cui all'articolo 10, comma 2, della L.R. 9/2009.
4. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate da ...³⁴ di tutti gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

Art. 14

(Modifiche della convenzione)

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni conformi dalle ...³⁵ di tutti gli enti convenzionati.
2. *Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere proposte alla Conferenza dei Sindaci.*

³⁰ Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera a), della L.R. 9/2009, la durata della convenzione non deve essere inferiore a sei anni. Tale durata deve ritenersi applicabile anche nel caso di convenzione attuativa. La disposizione citata, infatti, costituisce una disciplina speciale che deroga anche alle previsioni dell'articolo 22 della L.R. 1/2006. Una durata inferiore della convenzione può incidere sull'erogazione dei finanziamenti regionali attribuibili annualmente in base al Programma di cui all'articolo 4 della L.R. 9/2009. Si richiama inoltre l'attenzione sul comma 6 dell'articolo 14 della medesima L.R. 9/2009 in ordine alla revocabilità dei contributi regionali concessi in caso di scioglimento o recesso dalla convenzione prima del termine di sei anni.

³¹ Può essere prevista una pari durata o una durata prestabilita anche differente da quella originariamente fissata.

³² Il recesso dal vincolo convenzionale, prima del termine minimo di sei anni, può ritenersi esercitabile dagli enti convenzionati. Tuttavia, è bene tenere presente che l'eventuale recesso o scioglimento del vincolo prima del termine di sei anni, oltre a comportare in capo all'ente recedente eventuali obblighi di indennizzo verso gli altri enti, secondo le previsioni della convenzione, determina anche la revoca parziale o totale dei contributi regionali erogati ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della L.R. 9/2009.

³³ Indicare modalità/parametri di calcolo dell'indennità dovuta.

³⁴ Dalle Giunte comunali nel caso si tratti di convenzione attuativa, dai Consigli nel caso di convenzione extrassociativa.

³⁵ Vedi nota 34.

3. Il recesso di un Comune convenzionato o l'adesione di altri Comuni alla presente gestione associata comportano la modifica della convenzione.
4. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

Art. 15 (Rapporti finanziari e garanzie)

1. *I Comuni aderenti alla convenzione versano una quota annua necessaria per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale. Tale quota è definita dalla Conferenza dei Sindaci e approvata ...³⁶ che partecipano alla gestione associata³⁷.*
2. *La quota è determinata in relazione a:³⁸*
 - a) *numero degli abitanti del comune;*
 - b) *superficie territoriale;*
 - c) *ore di servizio prestate in ciascun comune;*
 - d) *...*
3. *Entro il ... di ogni anno e, per il primo anno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della convenzione, il Comandante del Corpo intercomunale comunica alla Conferenza dei Sindaci il fabbisogno delle risorse economiche cosicché la Conferenza possa stabilire la quota di partecipazione di ciascun Comune convenzionato.*
4. *Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza al comune sede del Comando intercomunale secondo le seguenti scadenze: ...% entro il ...; ...% entro il ...³⁹.*
5. *Il Comandante del Corpo intercomunale redige entro il ... un apposito prospetto preventivo e, entro il ..., un rendiconto delle spese relative alla gestione associata.*

Art. 16 (Beni e strutture)

1. L'ente presso cui è costituito il Comando intercomunale provvede a dotare l'ufficio delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.
2. I Comuni convenzionati, per l'esercizio della gestione associata, conferiscono i beni strumentali, attrezzature e veicoli indicati nella tabella allegata sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
3. I beni conferiti saranno assunti in carico dal Comune capofila con vincolo di destinazione al servizio convenzionato. I beni sono convenzionalmente conferiti a valore zero. Al momento dello scioglimento della convenzione, detti beni verranno restituiti ai Comuni che li hanno conferiti.

³⁶ Vedi nota 34.

³⁷ All'interno di tale quota deve essere determinata la parte che dovrà confluire nel salario accessorio riferito al personale assegnato alla gestione associata, in conformità alla disciplina contrattuale in vigore.

³⁸ E' possibile fissare direttamente nella convenzione la percentuale delle quote di conferimento dei singoli enti determinate sulla base di parametri oggettivi. Peraltro, per evitare che nel corso della gestione associata eventuali necessità di variazione delle percentuali fissate comportino una modifica della convenzione è auspicabile prevedere che le percentuali medesime rimangano invariate salvo diversa determinazione della Conferenza dei Sindaci, anche, eventualmente, tenuto conto delle segnalazioni del Comandante in ordine al fabbisogno rilevato.

³⁹ In alternativa "entro i termini stabiliti dalla Conferenza dei sindaci all'atto dell'approvazione del bilancio".

4. Dei beni destinati alla gestione associata delle funzioni e servizi di cui alla presente convenzione sarà redatto apposito inventario che verrà aggiornato periodicamente dal Comando intercomunale
5. Ulteriori beni destinati al servizio associato, rispetto a quelli di cui al comma 3, possono essere acquistati *pro quota* in comproprietà da tutti i Comuni partecipanti ovvero da un singolo Comune e conferiti all'associazione, secondo le modalità indicate dalla Conferenza dei Sindaci⁴⁰.

oppure:

1. I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione ai singoli servizi e quelli eventualmente acquistati. Nello svolgimento dei servizi trasferiti vengono impiegati gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli Comuni i quali provvedono, a loro cura e spese, ad integrare le proprie polizze assicurative al fine di dare copertura all'impiego fatto per i servizi convenzionati.
2. La custodia, la gestione delle attrezzature di proprietà nonché le spese per il funzionamento del servizio gestito in convenzione sono a carico degli enti associati, che provvedono a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette.
3. I beni destinati al servizio associato possono essere acquistati *pro quota* in comproprietà da tutti i Comuni partecipanti ovvero da un singolo Comune e conferiti all'associazione, secondo le modalità indicate dalla Conferenza dei Sindaci⁴¹.
4. Qualora le attrezzature dovessero subire danni di qualsiasi natura durante l'utilizzo, le spese conseguenti saranno equamente ripartite tra i comuni associati.

Art. 17 (Risorse umane)

1. Tutto il personale di polizia locale degli enti convenzionati costituisce il Corpo intercomunale.
2. *Per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse a quelle di polizia locale⁴² alla gestione associata è altresì assegnato il personale amministrativo avente le caratteristiche e i requisiti individuati nella tabella allegata sub B), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione⁴³.*
3. Il personale viene assegnato, per tutta la durata del servizio presso il Comando intercomunale e le sue articolazioni, nelle forme consentite dalla vigente legislazione.

⁴⁰ Qualora il bene venga acquistato da un singolo Comune, la Conferenza dei Sindaci al fine della determinazione dell'importo della quota associativa, quantifica il valore del bene conferito successivamente (ad esempio, quantificandolo in misura corrispondente al valore dell'ammortamento annuale del bene oppure determinandolo sulla base dell'effettivo utilizzo del bene stesso, o con altro sistema ritenuto idoneo in relazione alla natura del bene). Inoltre, se lo ritengono opportuno, le amministrazioni interessate possono aggiungere un'ulteriore comma in cui prevedere che "L'acquisto di beni che hanno un valore superiore ad euro ..., e che sono destinati alla gestione associata, è deciso annualmente dalla Conferenza dei Sindaci, ed ogni Comune parteciperà a tale operazione secondo la quota di cui all'articolo 15".

⁴¹ Vedi nota 40.

⁴² In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, L.R. 9/2009. In alternativa è possibile che le funzioni amministrative vengano svolte da personale amministrativo degli enti non assegnato al servizio di polizia locale per favorire le funzioni operative sul territorio.

⁴³ Indicare di quanto personale ci si potrà avvalere, da quali categorie attingerlo, nonché la competenza all'individuazione delle persone fisiche assegnato alla gestione associata.

4. Annualmente entro il mese di ...⁴⁴, il Comandante del Corpo intercomunale presenta alla Conferenza dei Sindaci una proposta di organizzazione del servizio con eventuale assunzione di nuovo personale necessario ad integrare la dotazione organica programmata, che viene approvata all'unanimità.
5. Il personale assegnato dagli enti convenzionati, per tutta la durata del servizio associato è funzionalmente dipendente dal Comandante del Corpo intercomunale conservando la propria dipendenza dal Comune nel quale è organicamente inserito.

Art. 18
(Armamento del personale di polizia locale)⁴⁵

1. *Al fine di garantire uniformità di intervento e di tutela dell'incolumità degli operatori su tutto il territorio dei Comuni associati, gli enti convenzionati armano il proprio personale di polizia locale, disciplinando nel regolamento di cui all'articolo 6 i casi di utilizzo delle armi, nonché le modalità di consegna e custodia delle stesse.*
2. *Presso ciascuna sede, anche decentrata, del Comando intercomunale deve essere predisposto un apposito locale per il carico e lo scarico delle armi in dotazione.⁴⁶*

Art. 19
(Proventi contravvenzionali)

1. I proventi che derivano dall'accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti restano di spettanza del Comune nel cui territorio sono accertate le violazioni.
2. *Gli enti convenzionati si impegnano a destinare una percentuale pari a ... dei proventi delle sanzioni al Codice della strada comminate sul proprio territorio al finanziamento del servizio associato nei limiti di quanto previsto dall'articolo 208 del Codice della strada.⁴⁷*
3. Le sanzioni amministrative verranno introitate su conto corrente postale intestato al Comune di ...⁴⁸, e registrate in un unico registro generale depositato presso lo stesso Comune⁴⁹.
4. Il Comune di ... provvederà ogni ...⁵⁰ a liquidare i proventi ad ogni singolo ente secondo il criterio della competenza per territorio.
5. L'ufficio riscossione delle sanzioni amministrative è unico ed è ubicato presso il Comune in cui ha la sede il Comando intercomunale.

⁴⁴ E' necessario coordinare la data con le scadenze previste per i lavori della Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 11.

⁴⁵ Articolo da inserire nel caso in cui i consigli comunali dei Comuni convenzionati abbiano deliberato l'armamento del personale di polizia municipale. Qualora solo alcuni degli enti partecipanti alla convenzione abbiano deliberato l'uso dell'armamento, è possibile introdurre un comma che preveda l'impegno da parte degli enti che non hanno provveduto ad attivare le relative procedure deliberative, fermo restando, ovviamente, che ciò non condiziona la manifestazione di volontà dei rispettivi consigli comunali.

⁴⁶ In alternativa è comunque consentita l'istituzione di un'armeria ai sensi della normativa statale di riferimento.

⁴⁷ Ai sensi dell'articolo 208 del Codice della Strada tale quota non potrà in ogni caso superare il 50% dei proventi, posto che il medesimo articolo stabilisce che la stessa percentuale dei proventi deve essere destinata al perseguimento delle finalità indicate dalla norma stessa.

⁴⁸ Si tratta di individuare il Comune (che potrebbe essere quello ove ha sede il Comando intercomunale) competente a gestire le fasi di riscossione dei proventi e la successiva ripartizione degli introiti agli enti destinatari.

⁴⁹ E' possibile anche stabilire modalità diverse di registrazione, ad esempio, prevedendo che vengano istituiti più registri in base alle diverse tipologie di proventi. E' inoltre opportuno che tale comma sia coordinato con il precedente, poiché l'istituzione di un unico registro avrà ragione di sussistere se e per quelle tipologie di proventi per i quali è prevista una gestione associata delle fasi propedeutiche al vero e proprio introito da parte dei singoli enti.

⁵⁰ Indicare le scadenze temporali dell'adempimento.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 20
(Controversie)

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa *ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui:*
 - *uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni,*
 - *uno nominato dalla Conferenza dei Sindaci,*
 - *uno nominato di comune accordo fra i Comuni contestanti e la Conferenza dei Sindaci, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di ...*
2. *Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.*

Art. 21
(Disposizioni in materia di privacy)

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso il Comando intercomunale per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati ...⁵¹.
3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 22
(Disposizioni finali)

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

⁵¹ Potrebbe individuarsi quale responsabile del trattamento dei dati il Comandante del Corpo intercomunale.